

Principali ordinanze regionali adottate nella cd. Fase 3

Tra le diverse ordinanze adottate nella cd. Fase 3 relativa alla ripresa degli spostamenti e delle attività del tempo libero, si segnalano quelle della **Lombardia** ([Ordinanza del 12 giugno 2020](#)), efficace fino al 30 giugno 2020, che ha confermato l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di portare la protezione facciale o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto.

In **Veneto** ([Ordinanza del 13 giugno 2020](#)), fino al 10 luglio, è stato reso obbligatorio l'uso delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e all'esterno, solo in caso dell'impossibilità di garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Confermata la deroga di indossare la mascherina per i bambini al di sotto dei sei anni e per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, oltre che per coloro che interagiscono con questi ultimi, sono stati comunque vietati assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi. E' stata prevista la riapertura di discoteche e locali pubblici, sagre, congressi e fiere, sale da gioco e bingo potranno a partire dal 19 giugno 2020. Per la riapertura di cinema e teatri, il numero massimo di spettatori è stato stabilito in relazione alla capienza della struttura, tenendo uno spazio libero tra le sedute fisse.

In **Toscana** ([Ordinanza del 12 giugno 2020](#)), fino alla fine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), è stato raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri, con utilizzo della mascherina nei casi in cui non fosse possibile mantenere la distanza minima interpersonale di sicurezza.

Nel **Lazio**, l'[Ordinanza del 13 giugno 2020](#) ha consentito la ripresa delle attività di fiere, congressi, cerimonie, escluse le attività di ballo. Queste ultime, se all'aperto, sono state consentite a decorrere dal 1° luglio. Da tale data sono state consentite anche le attività di sale giochi, sale scommesse e bingo. Le attività di cui è prevista la riapertura devono essere svolte nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per i partecipanti non abitualmente conviventi, con un numero massimo di 1000 partecipanti all'aperto e di 200 in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Nel Lazio, inoltre, si è raccomandato di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica, invece che i guanti monouso, sia per clienti, visitatori o utenti, sia per i lavoratori, dato il rischio aggiuntivo di un impiego errato di tali dispositivi di protezione.

Per la c.d. Fase 3 la Regione **Veneto**, con l'[Ordinanza del 22 giugno 2020](#), ha inoltre dettato le linee guida per regolare l'accesso alle residenze sanitarie assistite (RSA) e alle strutture semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, soggetti con dipendenze o con problemi di salute mentale, con sede nel territorio regionale, a carattere pubblico o privato, anche non accreditate, mentre la **Lombardia** - unica regione che ha disposto l'obbligo, fino al 15 luglio, di indossare la protezione individuale facciale anche all'aperto -, ha previsto [ulteriori aggiornamenti delle linee guida per la riapertura delle attività per singoli settori](#).

Sempre il Veneto, con l'[Ordinanza del 6 luglio 2020](#), ha disposto, per il periodo dal 7 al 31 luglio 2020, **speciali obblighi di isolamento fiduciario per 14 giorni**, nei casi di contatti a rischio con soggetti risultati positivi al tampone del virus Sars-CoV-2 o ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'[All. 1\) all'Ordinanza](#); in presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi, il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in **autoisolamento**. Sono stati obbligatoriamente sottoposti a test di *screening* con tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 anche tutti i soggetti che hanno fatto ingresso o rientro in Veneto per comprovati motivi di lavoro dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui al citato All. 1). Nei casi di accertato rifiuto di ricovero i soggetti risultati positivi al tampone sono stati segnalati agli organi di polizia giudiziaria a scopo preventivo e repressivo di eventuali ipotesi di reato.

A seguito dei casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato a Roma, il 6 luglio, il Ministro della Salute ha ordinato la **sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh**, a seguito della quale la regione **Lazio** ha emanato l'[Ordinanza n. Z00051](#) ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge n. 833 del 1978 in materia di igiene e sanità pubblica, in base alla quale possono essere emesse dal Presidente della giunta regionale ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni.

L'8 luglio 2020, la regione **Puglia** ha peraltro integrato con l'[Ordinanza n. 283](#) le ultime linee guida sulla riapertura delle attività economiche, produttive e sociali, estendendo la **deroga al distanziamento sociale** vigente per i conviventi, anche congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono **relazioni sociali abituali** ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), ad esclusiva **responsabilità individuale** dei soggetti interessati.

La regione **Emilia Romagna**, il 13 luglio 2020, ha emanato un'[ordinanza](#) con la quale è stata stabilita, entro la data del 7 agosto, l'effettuazione a carico del Servizio sanitario regionale, dei **tamponi nasofaringei** per tutti i lavoratori dei comparti

della logistica e della lavorazione carni. Inoltre, a partire dal 14 luglio, sono stati obbligati i visitatori di degenti in ospedale o in strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, a presentare una autodichiarazione per certificare di non essere in quarantena o isolamento fiduciario, e di non essere rientrato da meno di 14 giorni da Paesi soggetti alle limitazioni degli spostamenti, come [i Paesi extra Schengen](#).

Un'[Ordinanza della Regione Sicilia del 14 luglio 2020](#) ha previsto che i **migranti** che raggiungano le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni, con mezzi di soccorso delle Ong, o di organizzazioni statali, europee e internazionali, ovvero con mezzi propri, devono essere **sottoposti a visita medica** per gli accertamenti di riscontro dell'assenza dei sintomi da COVID-19 e posti comunque in **quarantena a bordo** della nave di arrivo, dove ciò sia consentito in sicurezza, o su 'navi-quarantena' appositamente predisposte dalle Autorità del governo centrale. Alle Prefetture competenti è dato il compito di informare l'autorità sanitaria regionale circa l'arrivo dei migranti e, per quelli comunque sbarcati in Sicilia, deve essere data tempestiva comunicazione al dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana.

Per quanto riguarda le limitazioni alla mobilità pubblica nei mezzi di trasporto quali i treni, molte Regioni sono intervenute con proprie disposizioni per confermare la possibilità di utilizzare tutti i posti a sedere disponibili, senza considerare la presenza di eventuale segnaletica di distanziamento (tra le quali **Veneto**: [Ordinanza n. 81 del 31 luglio 2020](#), **Lombardia**: [Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020](#) e **Liguria**: [Ordinanza n. 51 del 1° agosto 2020](#)), rimanendo comunque obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione facciale. Si ricorda tuttavia che l'obbligo del distanziamento di almeno 1 metro all'interno dei luoghi chiusi, inclusi i treni, è stato ribadito dall'[Ordinanza 1° agosto 2020](#) del Ministero della salute.